

Agli Ordini, Consigli e Collegi
Professionali della Provincia di Firenze

e, p.c. Direzione Regionale Toscana
Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e
di Pubblicità Immobiliare
Firenze

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle dichiarazioni Docfa concernenti unità immobiliari costituite da porzioni “unite di fatto ai fini fiscali”.

Gentili signori,

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura per la dichiarazione al Catasto Fabbricati di unità immobiliari costituite da porzioni “unite di fatto ai fini fiscali” che si ritiene opportuno portare a conoscenza di codesti Collegi e Ordini professionali.

Preliminarmente è utile rammentare che:

- la normativa catastale consente di effettuare la “fusione” tra porzioni immobiliari solo quando i diritti reali degli intestatari siano tra di loro omogenei e, dunque, dette porzioni risultino appartenere alla medesima “ditta”, essendovi coincidenza di soggetti, titoli e quote;
- sono comunque da considerarsi, di norma, precluse le operazioni di “fusione” di porzioni immobiliari che singolarmente siano connotate da una propria autonomia funzionale e reddituale, annoverabili, quindi, tra le “unità immobiliari” di cui all’art. 2 del D.M. n. 28 del 1998, e, ciò, a prescindere dalla titolarità di tali beni.

Per i casi in cui, due o più porzioni immobiliari intestate a “ditte” diverse siano oggetto di interventi edilizi finalizzati a realizzarne la fusione di fatto, a seguito della quale esse vengano a costituire un unico cespite indipendente, i documenti di prassi, nello specifico la circolare 27/E del 2016, indicano la corretta procedura da seguire, al fine di dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite.

In breve sintesi, in luogo dell'unica ordinaria dichiarazione di variazione catastale per "fusione" (preclusa per l'assenza di omogeneità nella titolarità delle diverse porzioni immobiliari), si rende necessaria la presentazione di tante dichiarazioni di variazione (concatenate)¹ quante sono le porzioni immobiliari costituenti il cespite indipendente, secondo le indicazioni descritte nella citata Circolare n. 27/E del 2016 e di seguito richiamate:

- utilizzo della causale di presentazione "Altre", nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.";
- inserimento, nel riquadro "Note relative al documento e relazione tecnica", della dizione "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u.ai fini fiscali"; trattandosi di Docfa "concatenati" è opportuno che nello stesso riquadro il professionista indichi anche il numero progressivo della singola dichiarazione rispetto al numero totale di documenti collegati (ad esempio "Docfa 1 di 3", "Docfa 2 di 3", ecc.);
- rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- ai fini del classamento, attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

L'Ufficio Provinciale competente, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente

¹ All'interno della piattaforma di invio telematico delle dichiarazioni di aggiornamento catastale SISTER, è stata resa disponibile una nuova funzione che consentirà di contrassegnare gli atti di aggiornamento Docfa cosiddetti "concatenati", ossia di indicare che il documento in corso di invio è parte di una serie di dichiarazioni Docfa tra loro interconnesse, da trattare contestualmente e da registrare secondo l'ordine indicato. Ai fini del corretto funzionamento del sistema di trattazione automatica, in fase di invio di ciascuna delle dichiarazioni Docfa "concatenate", al tecnico professionista è richiesto, in aggiunta alla consueta indicazione del numero progressivo del documento (ad esempio: Docfa 1 di 3, Docfa 2 di 3, ecc.), di utilizzare tale nuova funzione, selezionando con la "spunta" il nuovo campo denominato "Docfa concatenato", disponibile nella sezione "Dati relativi alla pratica" della prima pagina di SISTER relativa all'invio della dichiarazione

annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. Yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.

Tutto ciò premesso, si indica, di seguito, la corretta procedura da seguire laddove, due o più porzioni immobiliari intestate a “ditte” diverse, che sono oggetto di interventi edilizi finalizzati a realizzarne la fusione di fatto, siano contestualmente risistemate (quindi non semplicemente “fuse”), anche con modifica dei loro singoli perimetri, per realizzare uno o più cespiti indipendenti, costituiti comunque da porzioni immobiliari con titolarità non omogene.

In tale circostanza, al fine di dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, minimizzando e semplificando gli adempimenti a carico della proprietà², si rende necessaria la presentazione di tante dichiarazioni di variazione concatenate (vedi nota 1) quante sono le distinte titolarità delle porzioni immobiliari originarie, oggetto degli interventi edilizi, per le quali sono utilizzate le ordinarie causali di variazione (divisione, ecc.) o loro combinazioni (divisione e fusione, ecc), che individuano catastalmente gli interventi di risistemazione delle porzioni originarie. Pertanto, per le porzioni immobiliari da unire di fatto che sono oggetto anche di interventi di risistemazione, la causale da dichiarare è quella specifica relativa agli interventi edilizi effettuati; per le unità da unire di fatto che non sono oggetto di interventi edilizi di risistemazione, la causale da dichiarare è “Altre: DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”.

Considerato che per dette dichiarazioni di variazione vi è almeno una unità “derivata” che costituisce porzione da unire di fatto con altra porzione a diversa titolarità, è fatto obbligo di inserire, nel riquadro “Note relative al documento e relazione tecnica”, per ciascuna porzione da unire di fatto ai fini fiscali, la dizione “Foglio aaa Part. bbb Sub. ccc: Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai finifiscali”. Inoltre, trattandosi di Docfa “concatenati” è opportuno che nello stesso riquadro il professionista indichi anche il numero progressivo della singola dichiarazione rispetto al numero totale di documenti collegati (ad esempio “Docfa 1 di 3”, “Docfa 2 di 3”, ecc.).

Per la rappresentazione planimetrica e la modalità di determinazione del classamento e della consistenza delle porzioni unite di fatto ai fini fiscali, derivanti dalle suddette dichiarazioni di variazione, si applicano le indicazioni di cui alla richiamata Circolare n. 27/E del 2016.

² Conformemente alle previsioni dell’art. 6, comma 3-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente).

In assenza della dichiarazione dell'unione di fatto ai fini fiscali, all'interno del Quadro D del Docfa, nonché della peculiare rappresentazione planimetrica delle porzioni unite di fatto, le denunce di variazione non sono da considerarsi conformi alla prassi catastale.

L'Ufficio Provinciale - Territorio competente, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi alle sole porzioni immobiliari da unire di fatto ai fini fiscali, la consueta annotazione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u.ai fini fiscali".

Tali indicazioni sono valide anche nel caso di dichiarazioni conseguenti a variazioni oggettive di porzioni immobiliari già unite di fatto.

In Allegato sono riportati alcuni gli schemi esemplificativi delle dichiarazioni di variazione necessarie per casistiche ritenute di maggior interesse.

In considerazione della rilevanza della presente comunicazione, si chiede di voler portare a conoscenza di quanto sopra tutti gli iscritti.

Distinti Saluti

Il Direttore
Ufficio Provinciale Territorio di Firenze
Calogero Colletto
Firmato digitalmente
Firma su delega Direttore Provinciale Francesca Catola
Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio Emittente